



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 213 LEGISLATURA N. VIII

DE/VP/S10 0 NC
 Oggetto: Dir. 2000/29/CE - D.Lgs. 214/05 - DM 09/11/2007
 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
 punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus*
 (Olivier). Recepimento decisione della Commissione
 2007/365/CE - Revoca DGR n. 1183/2007.

Prot. Segr.
 422

L'anno duemilanove addì 9 del mese di marzo in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario
- Petrini Paolo
- Amagliani Marco
- Badiali Fabio
- Benatti Stefania
- Carrabs Gianluca
- Donati Sandro
- Marcolini Pietro
- Mezzolani Almerino
- Rocchi Lidio

- Presidente
- Vice Presidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Sono assenti:

- Solazzi Vittoriano

Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
 Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Petrini Paolo.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Dir 2000/29/CE - Dlgs 214/05 - DM 09/11/2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE - Revoca D.G.R. n° 1183 del 31/10/2007

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4 comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità, nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1183 del 31 ottobre 2007, sostituendola con la presente deliberazione;
- 2) di applicare il Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE", dichiarando obbligatoria nel territorio della Regione Marche la lotta contro l'organismo nocivo *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (punteruolo rosso delle Palme) e attuando adeguate misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione dello stesso fitofago;
- 3) di adottare le "misure fitosanitarie" riportate nell'allegato 1 della presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare il Dirigente della competente Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'impresa Agricola del Servizio Agricoltura, Foreste e Pesca, alla modifica delle suddette misure qualora disposizioni nazionali o comunitarie, oppure le risultanze dell'attività di monitoraggio, lo rendano necessario al fine di giungere ad un intervento fitosanitario maggiormente efficace.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gianfranco Spacca)

G. Spacca

264



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n.11 del 16 gennaio 1995 – Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n.9 del 14 gennaio 1997 – Istituzione dell’Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione nel settore Agroalimentare (CEPA)
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier);
- Decisione della Commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier);
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n°1183 del 31 ottobre 2007 recante per oggetto “ Dir 2000/29/CE - Dlgs 214/05 – Dec 2007/365/CE – Misure fitosanitarie volte al controllo ed alla eradicazione del *R. ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme);

Motivazione

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) è un coleottero curculionide dannoso a molte specie di palme (Fam. Arecaceae), determinando spesso la morte delle piante colpite, nonché capace di attaccare l’agave americana. Il fitogago, specie originaria dell’Asia meridionale, si è diffuso in Australia, in Medio Oriente (es. Giordania, Israele, Iraq) e nel Nord-Africa (es. Egitto, Algeria, Marocco). Negli anni ’90 si è introdotto in Europa (Spagna) e a partire dal 2005 si è stato segnalato in Italia (Toscana, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Liguria).

Nelle Marche con nota Prot. 4292 del 04 ottobre 2007 il Servizio Fitosanitario Regionale (istituito con L.R. 11/95 ed i cui compiti con L.R. 9/97 sono stati assegnati all’ASSAM) ha comunicato la presenza dell’organismo nocivo in una zona della provincia di Ascoli Piceno. Successivamente ha costantemente monitorato la diffusione dell’organismo nocivo che ad oggi è presente nei comuni di Grottammare, Cupramarittima e San Benedetto del Tronto, individuando le aree infestate e le piante attaccate, prescrivendo il loro abbattimento. Le attività di vigilanza fitosanitaria sono tuttora in corso.

Per l’elevato rischio fitosanitario *R. ferrugineus* (Olivier) è stato recentemente inserito nella lista A2 dell’EPPO (Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante) ed una bozza di Direttiva della Commissione prevede il suo inserimento tra gli organismi nocivi ai vegetali regolamentati ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, recepita in Italia dal decreto Legislativo 214/05 e successive modificazioni.

Nel maggio del 2007 la Commissione Europea ha emanato una decisione (2007/365/CE del 25 maggio 2007) che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di *R. ferrugineus* (Olivier), atto successivamente modificato con decisione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 .



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'ottobre del 2007 la Giunta Regionale delle Marche, con propria deliberazione n°1183 del 31 ottobre 2007, ha stabilito misure fitosanitarie volte al controllo ed alla eradicazione del *R. ferrugineus* (punteruolo rosso delle palme);

Nel febbraio del 2008 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 09 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE"; tale atto stabilisce le modalità di individuazione delle aree delimitate e le misure fitosanitarie (art.7) da attuare nelle suddette aree.

Le palme in Italia sono coltivate a scopo ornamentale (verde urbano e giardini privati). Nella regione Marche sono presenti numerosi vivai che producono e commercializzano diverse specie di palmizi ed in particolare *Chamaerops humilis*, *Trachycarpus fortunei*, *Phoenix canariensis* e *Washingtonia filifera*.

Inoltre il lungomare di S. Benedetto del Tronto così come altre zone litoranee regionali si caratterizzano per la presenza e la bellezza di un cospicuo patrimonio di queste piante (riviera delle palme).

La presenza di *R. ferrugineus* (Olivier) nelle Marche quindi costituisce un potenziale problema sia per il distretto produttivo vivaistico sia per le attività connesse al turismo ed alla fruizione di aree verdi sia pubbliche sia private.

La situazione verificatasi in altre regioni italiane (es. Campania e Sicilia) nonché in Spagna fa ipotizzare un considerevole impatto causato dalle infestazioni dell'organismo nocivo nei luoghi in cui questo si diffonde e questo ha indotto il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM ad intervenire tempestivamente sia con attività di monitoraggio, sia con la prescrizione delle misure fitosanitarie di abbattimento delle piante infestate, sia con la divulgazione della problematica fitosanitaria. La Giunta Regionale ha tempestivamente emanato disposizioni (D.G.R. 1183/2007) sulle misure fitosanitarie volte al controllo ed alla eradicazione del punteruolo rosso, anticipando i contenuti del Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria.

Tuttavia notevoli sono state e sono le difficoltà incontrate nel far eseguire le ingiunzioni di abbattimento delle piante sia di pubblica sia di privata proprietà e ciò comporta un aumento del rischio fitosanitario di diffusione dell'organismo nocivo. In alcuni casi si è arrivati al rifiuto di eseguire le prescrizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM sia di pubbliche amministrazioni sia di privati cittadini. Nel tentativo di superare questa situazione di stallo il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM in collaborazione con la Provincia di Ascoli Piceno, i Comuni interessati e l'Università Politecnica delle Marche ha organizzato attività tecnico-sperimentali per verificare l'efficacia di metodi alternativi all'abbattimento, in grado di ridurre il rischio fitosanitario allo stesso livello degli abbattimenti medesimi. Si è proceduto all'individuazione di un metodo integrato di lotta che comprende sia una fase meccanica di potatura sferica della pianta sia un trattamento con prodotti chimici o biologici, che successivamente deve essere ripetuto per evitare reinfestazioni. I risultati ottenuti hanno fornito indicazioni positive, confortate anche dai risultati delle applicazioni di tecniche similari (dendrochirurgia) in Sicilia. Altre regioni hanno intrapreso o sono in procinto di intraprendere attività tecnico sperimentali con approccio integrato.

Al termine dell'attività tecnico-sperimentale svolta nelle Marche il giorno 14 novembre presso la sede del Comune di Grottammare si è riunito un tavolo tecnico all'interno del quale i comuni di Grottammare, San Benedetto del Tronto e Cupramarittima si sono espressi in favore dell'utilizzo dell'approccio integrato quale "caso particolare" alternativo all'abbattimento delle piante infestate previsto all'articolo 7 del DM 09/11/2007 di lotta obbligatoria a *R. ferrugineus*. Conseguentemente hanno chiesto al Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM, che ha svolto il suo adempimento, di presentare ai competenti organi regionali una proposta di modifica della D.G.R. 1183/2007, (verbalizzazione con nota del Comune di Grottammare n° 20008 del 22/12/2008).

Chy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Considerato il grave pericolo derivante dalla diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* per il popolamento palmizio regionale, nonché considerato che le attività di controllo fitosanitario sono affidate ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi.

Considerate inoltre le difficoltà incontrate dal Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM nel far eseguire le prescrizioni fitosanitarie di abbattimento che risultano gravemente onerose per i proprietari delle piante infestate; considerati infine gli esiti delle attività tecnico-sperimentali eseguite sia in territorio marchigiano sia in altre località con approccio integrato o dendrochirurgia.

Si ritiene conseguentemente indispensabile abrogare la DGR n°1183 del 31 ottobre 2007 ed emanare un nuovo atto normativo di recepimento del Decreto Ministeriale 09 novembre 2007, che stabilisca l'adozione di misure fitosanitarie di lotta a *R. ferrugineus* nelle Marche, nonché i criteri per la loro attuazione.

Si propone quindi di dichiarare obbligatoria nel territorio della Regione Marche la lotta contro l'organismo nocivo *R. ferrugineus* (Olivier) con le seguenti modalità:

- ◆ applicando il DM 09/11/2007 di recepimento della Decisione 2007/365/CE;
- ◆ definendo vegetali sensibili quelli elencati all'articolo 1, comma 1, lettera b) della suddetta Decisione così come modificata dalla Decisione 2008/776/CE;
- ◆ dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale:
 - per l'esecuzione di indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nei vivai ubicati nel territorio di propria competenza;
 - per l'esecuzione, in collaborazione con le amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, di indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni sistematiche;
 - dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale per l'istituzione delle zone delimitate così come definite ai sensi dell'articolo 2 del DM 09/11/2007;
- ◆ stabilendo che il Servizio Fitosanitario Regionale comunichi tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, alla PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola della Giunta Regionale ed ai Comuni interessati gli esiti degli accertamenti effettuati, l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate;
- ◆ stabilendo quali misure fitosanitarie nelle zone infestate:
 - a) il monitoraggio delle piante sensibili;
 - b) il divieto di spostamenti delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
 - c) l'abbattimento e la distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo o in alternativa il trattamento delle stesse secondo le modalità di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, considerate caso particolare previsto dall'articolo 7 del DM 09/11/2007. Il Servizio Fitosanitario Regionale stabilisce i casi in cui non possono essere adottate le misure fitosanitarie alternative all'abbattimento;
- ◆ stabilendo quale misura fitosanitaria nelle zone delimitate il monitoraggio rinforzato delle piante sensibili;

Clu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ◆ dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale per la prescrizione di autorizzazioni allo spostamento dei vegetali sensibili all'interno delle aree delimitate, fatte le opportune valutazioni di rischio fitosanitario in deroga al divieto generale;
- ◆ dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale per la definizione di protocolli attuativi delle misure fitosanitarie adottate;
- ◆ dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale per la prescrizione delle misure in caso di accertamento dell'organismo nocivo;
- ◆ stabilendo che le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente atto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove le piante sensibili sono presenti;
- ◆ dando mandato al Servizio Fitosanitario Regionale per la realizzazione di adeguate azioni divulgative nonché di studio della biologia e sperimentazione delle tecniche di lotta all'organismo nocivo.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente atto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del Decreto legislativo 214/05.

Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale.

Proposta

Per quanto sopra si propone l'approvazione della presente deliberazione per l'adozione delle disposizioni applicative delle Misure Fitosanitarie volte al controllo e alla eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso delle Palme).

Il responsabile del procedimento

(Dr. Andrea Bordini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Agricoltura Forestazione e Pesca

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né potrà derivare un impegno a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Bruno Brandoni)

Allegato n° 1

**Misure fitosanitarie per il controllo e l'eradicazione
del *Rhynchophorus ferrugineus* – Punteruolo rosso delle palme**

1. Ambito di applicazione delle misure fitosanitarie

Le presenti misure fitosanitarie si applicano alle piante sensibili elencate nel Decreto Ministeriale 09/11/2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE" (di seguito indicato come DM), presenti sul territorio regionale.

Le presenti misure fitosanitarie si applicano inoltre ai vegetali sensibili elencati all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Decisione 2007/365/CE e successive modificazioni, presenti sul territorio regionale.

2. Monitoraggio dell'insetto

Allo scopo di conoscere le aree ed il livello di diffusione dell'insetto e definire adeguate linee di intervento, viene attuato un sistematico monitoraggio con il coordinamento del Servizio Fitosanitario Regionale anche attraverso l'utilizzo di trappole ed altri strumenti di rilevamento dell'organismo nocivo.

Il Servizio Fitosanitario Regionale esegue indagini e controlli ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nei vivai ubicati nel territorio di propria competenza.

Il Servizio Fitosanitario Regionale esegue, in collaborazione con le amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, indagini e controlli ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni sistematiche.

I soggetti incaricati di attuare il monitoraggio, in sede di accertamento si avvalgono della scheda di rilevamento riportata in allegato 1a.
La predetta scheda va compilata per tutti gli esemplari visionati, indipendentemente dalla presenza di *R. ferrugineus* e trasmessa tempestivamente via e-mail al Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM all'indirizzo: fit@assam.marche.it.

Allo scopo di consentire un efficace controllo del coleottero, verranno promosse iniziative di sperimentazione, informazione e divulgazione da attuarsi nelle zone ove risulta accertata la presenza di *R. ferrugineus* e nelle aree limitrofe.

Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

3. Zone delimitate

E' definita *zona infestata* l'area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili.

E' definita *zona cuscinetto* una fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

E' definita *zona delimitata* l'area costituita dall'insieme della *zona infestata* e della *zona cuscinetto*.

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale individua le zone delimitate con propri atti e comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura della Giunta Regionale ed ai Comuni interessati gli esiti degli accertamenti effettuati, l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate.

Nelle zone infestate sono adottate le seguenti misure fitosanitarie:

- a) monitoraggio rinforzato delle piante sensibili;
- b) divieto di spostamenti delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

- c) abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo. Il Servizio Fitosanitario Regionale può prevedere misure fitosanitarie alternative all'abbattimento nei casi e secondo le modalità riportate nell'allegato Id, considerando tali interventi come "casi particolari" previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), terzo trattino del DM.

Nelle restanti zone delimitate viene adottata quale misura fitosanitaria il monitoraggio rinforzato delle piante sensibili.

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale con propri atti provvede alla prescrizione delle misure in caso di accertamento dell'organismo nocivo e definisce protocolli attuativi delle misure fitosanitarie adottate;

Le ditte che coltivano o commercializzano piante ospiti dell'insetto devono effettuare sistematici controlli fitosanitari al fine di rilevare tempestivamente sintomi ascrivibili alla presenza di *R. ferrugineus*. In caso di ritrovamento del coleottero le stesse ditte sono tenute a comunicarne immediatamente l'attacco al Servizio Fitosanitario Regionale.

4. Importazioni

Le piante sensibili, fatto salvo quanto disposto dall'allegato III, parte A punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I punti 34, 36.1 e 37 del D. Lgs 214/2005, possono essere introdotte da Paesi Terzi nel territorio della regione Marche nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I punto 1 del Decreto Ministeriale;

b) al loro ingresso nel territorio della Comunità sono sottoposte ad ispezioni da parte dei Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio per il punto di entrata per determinare la presenza dell'organismo nocivo, conformemente alla legislazione fitosanitaria comunitaria e nazionale vigente e ne siano dichiarate indenni.

Le piante sensibili possono essere importate solo da ditte regolarmente autorizzate che dispongano di idonei siti di produzione onde consentire la regolare esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal punto 2 lettera d) dell'allegato I della Decisione 2007/365/CE e, nel caso di recepimento della Decisione adottato a livello nazionale, possono essere importate in conformità alle disposizioni contenute in tale atto e non possono essere movimentate per almeno un anno dal luogo di produzione indicato come luogo di prima destinazione all'atto dell'importazione mediante la modulistica di cui all'allegato B.

5. Condizioni per gli spostamenti all'interno della Comunità

Le piante sensibili originarie della Comunità o importate nella Comunità in conformità alle disposizioni del presente atto possono essere movimentate solo se sono rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I del richiamato Decreto Ministeriale

Le piante sensibili sono accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti.

Le piante sensibili sono soggette ai controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 18 del Decreto legislativo n° 214/05.

6. Lotta

L'introduzione di *R. ferrugineus* pone l'esigenza di predisporre interventi immediati atti al controllo dell'organismo nocivo, seguiti nel medio termine dallo studio della biologia onde pervenire alla definizione dei fondamentali parametri del comportamento, compresa la conoscenza dei fattori limitanti di natura biotica e abiotica.

Negli ambienti di origine il *R. ferrugineus* ha diversi nemici naturali ma che, nell'immediato, non possono essere utilizzati nelle Marche per il controllo biologico del parassita.

La lotta, pertanto, si deve basare su interventi di profilassi di carattere generale, sull'utilizzo di trappole innescate con feromone di aggregazione ai fini del monitoraggio, sulla lotta chimica e sull'impiego di mezzi biologici, quali nematodi entomopatogeni. Tali strategie di lotta dovranno integrarsi tra di loro e differenziarsi

in base all'ambiente in cui si opera.

Le strategie di lotta indicate per la difesa delle palme in ambiente urbano (parchi pubblici, alberature ecc.) devono inoltre tener conto delle esigenze di carattere ambientale e di rischio per la popolazione e gli interventi vanno effettuati in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 25/88 e delle norme vigenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

6.1 Interventi di profilassi generale

Dato il lungo periodo in cui le larve restano all'interno della pianta appare evidente la necessità di impedire preventivamente l'ingresso delle larve e soprattutto l'esigenza di prestare la massima attenzione per individuare precocemente il momento dei loro primi insediamenti. Infatti, gli interventi di difesa possono sortire qualche risultato solo se attuati con tempestività.

Per prevenire le infestazioni è necessario mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetazionali, adottando tutti gli accorgimenti tecnici che permettano di evitare l'insediamento iniziale dei parassiti, cui seguirebbe facilmente un rapido sviluppo all'interno dell'ospite aggredito.

Pertanto, dovranno essere adottate tutte le tecniche di difesa conosciute, al fine di mantenere le piante sane, comprendendo nel caso soprattutto la eliminazione col taglio di parti secche o ammalate e la soppressione di ogni forma iniziale di infestazione e/o infezione crittogamica ottenibili soltanto con una osservazione attenta e costante.

Per quanto sopra riportato gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi tutti i proprietari di piante di palme sono così individuabili:

- accurate ispezioni periodiche su tutte le piante suscettibili di attacco da parte del coleottero in questione;
- accurata potatura delle vecchie foglie e delle infiorescenze secche, eliminazione delle guaine fogliare, residui organici, ecc.;
- distruzione dei residui della potatura;
- evitare i tagli delle foglie verdi o, se indispensabili, effettuarli nel periodo invernale;
- copertura e disinfezione delle ferite eventualmente presenti o procurate nelle operazioni di trasporto e/o potatura con mastici, paste insetticide, trattamenti cuprici;

6.2 Interventi di eradicazione

In tutti i casi in cui il Servizio Fitosanitario Regionale riscontri la presenza di *R. ferrugineus* nell'attuazione delle misure fitosanitarie di cui al paragrafo 3 del presente allegato sono obbligatorie le seguenti disposizioni:

1. numerazione, a cura e spesa dei proprietari, di tutte le piante di palme attaccate o meno da *R. ferrugineus*;
2. abbattimento e distruzione dei vegetali sensibili infestati o sintomatici secondo le procedure riportate in allegato 1c. In alternativa all'abbattimento il Servizio Fitosanitario Regionale può prescrivere misure fitosanitarie alternative descritte nell'allegato 1d. Tali interventi devono essere tempestivi e praticati simultaneamente sull'intero sito da bonificare;
3. esecuzione di interventi di profilassi a carattere generale e trattamenti alle piante sensibili non infestate né sintomatiche in prossimità di quelle abbattute, ad intervalli ristretti, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1d.

Le disposizioni di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente paragrafo sono efficaci allo scopo di ridurre drasticamente il popolamento di *R. ferrugineus* solo se effettuati prima dello sfarfallamento dei nuovi adulti, tenuto conto che questi, di solito, abbandonano la pianta attaccata solo dopo averla portata alla morte.

Il Servizio fitosanitario Regionale competente per territorio prescrive al proprietario o conduttore dei vegetali sensibili le misure fitosanitarie che deve adottare.

Il Servizio Fitosanitario Regionale può, per casi particolari, prevedere misure fitosanitarie alternative

all'abbattimento.

Per gli effetti dell'articolo 56 del decreto legislativo 214/05 tutti gli interventi inerenti la numerazione, la potatura, i trattamenti, l'abbattimento e la distruzione delle piante sensibili nelle zone delimitate sono a cura e spesa del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo.

7. Sanzioni

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà, secondo i casi, la denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del c.p., l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lvo 214/2005. La sospensione delle autorizzazioni fitosanitarie di cui agli articoli 19 e 26 del decreto legislativo 214/05 è disposta per un periodo non superiore a 120 giorni in caso di una seconda sanzione nei tre anni successivi; la sospensione delle suddette autorizzazioni comporterà il divieto di vendita di vegetali e prodotti vegetali per tutto il periodo sanzionatorio.

8. Conclusioni

Per la buona riuscita dell'applicazione delle predette misure fitosanitarie occorre la più ampia collaborazione tra:

- il Servizio Fitosanitario Centrale, per quanto concerne gli aspetti normativi a carattere generale;
- il Servizio Fitosanitario Regionale, per la definizione delle specifiche misure fitosanitarie da adottare, la vigilanza sul loro rispetto e lo sviluppo di ricerche per il controllo del parassita;
- le Amministrazioni Comunali per il monitoraggio dell'organismo nocivo;
- le Amministrazioni Provinciali e Comunali che, in qualità di proprietari di aree pubbliche, sono chiamate ad attuare le misure fitosanitarie;
- i privati.

SCHEDA RILEVAMENTO

*Rhynchophorus ferrugineus**

TECNICO RILEVATORE	
--------------------	--

AZIENDA Denominazione	Comune	Località	Coordinate in UTMEN
Specie botanica:	PIANTA ISOLATA §GRUPPI DI PIANTE §	Età	
	Diametro medio tronco	Altezza tronco	

Data rilevamento:

Data ritrovamento:

Annotazioni- Osservazioni:

*Nb. Al fine di acquisire in tempo reale i dati inerenti la localizzazione dei focolai di *Rhynchophorus ferrugineus* la presente scheda è da trasmettere tempestivamente via e-mail al Servizio Fitosanitario Regionale all'indirizzo fit@assam.marche.it



AI SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE -
ASSAM
REGIONE MARCHE
Ufficio di _____
FAX _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di
_____ della Ditta _____ importatrice di piante
di palme così come specificato nell'allegata richiesta di controllo fitosanitario, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le piante di palme di cui alla richiesta di controllo fitosanitario allegata alla presente e destinate nelle Marche sono soggette alle disposizioni fitosanitarie di cui alla Decisione 2007/365/CE e relative disposizioni nazionali di recepimento;
- che il sito di prima destinazione all'atto dell'importazione è così individuato:

Comune	Via /località/ dati catastali	Responsabil e quarantena	de lla	Tel.

- di essere a conoscenza che le piante sensibili ai sensi della suddetta normativa fitosanitaria non possono essere movimentate per almeno un anno dal luogo di produzione indicato come luogo di prima destinazione all'atto dell'importazione;
 - di assoggettarsi alle misure fitosanitarie previste per le importazioni di vegetali e prodotti vegetali e prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del Dipendente funzionario addetto, oppure è sottoscritta con acclusa fotocopia di un documento di identità del Dichiarante.

Allegato 1c

Abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo

Per la buona riuscita delle azioni di salvaguardia delle piante di palme ubicate nelle Marche, l'abbattimento e la distruzione delle piante deve essere effettuato secondo specifiche procedure che in linea generale e come prima fase applicativa possono essere così individuate:

FASE I - PREMILINARE ALL'ABBATTIMENTO

- 1) individuazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale delle piante da abbattere;
- 2) comunicazione scritta al Servizio Fitosanitario Regionale da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante da abbattere in merito alla data di inizio delle operazioni di abbattimento le quali dovranno essere effettuate tempestivamente, alla presenza di un Ispettore Fitosanitario, almeno nelle fasi iniziali.

FASE II - ABBATTIMENTO

Le operazioni di abbattimento delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dalla presenza di *R. ferrugineus* devono avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli fino a 1 Km. In particolare:

- 1) l'abbattimento deve essere effettuato in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto sia degli spazi occorrenti alle macchine operatrici sia delle dimensioni della pianta da abbattere;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica dello spessore di almeno 0,20 millimetri o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) si procede, asportando prima le foglie ad una distanza di circa 50 -70 cm dalla loro inserzione, verificando che queste non siano infestate dall'organismo nocivo;
- 5) successivamente si asportano le parti restanti delle foglie e l'apice vegetativo evitando la caduta libera a terra ed isolando il materiale risultante in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 6) si avvolge la sommità della pianta con rete anti-insetto o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale assicurandola lungo il fusto della pianta con corde robuste;
- 7) si esegue il taglio della porzione apicale del vegetale sotto il punto di arretamento, avvalendosi anche di carri gru, evitando la caduta libera a terra del materiale; in caso di piante di notevoli dimensioni si procede con il taglio per successive sezioni fino al riscontro di una sezione non invasa dal coleottero;
- 8) se dal taglio si rilevano cavità con la presenza di larve o adulti le parti tagliate devono essere tempestivamente imbustate;

9) si effettua la ricerca di eventuali punti di attacco dell'organismo nocivo al di sotto dell'ultima sezione di taglio proseguendo nelle operazioni di taglio fino a quando si riscontra la presenza di porzioni di vegetale infestato avendo l'accortezza di controllare anche la zona del colletto della pianta;

10) in caso di abbattimento di piante di ridotte dimensioni può essere previsto direttamente il taglio del tronco al di sotto del colletto della pianta con o senza la rimozione della ceppaia, tenuto conto che di solito il *R. ferrugineus* non attacca tale organo della pianta;

11) si effettua infine la raccolta e imbustamento di tutti i residui depositati sul telone di plastica a fine operazione di abbattimento della singola pianta.

FASE III – TRASPORTO E DISTRUZIONE PIANTE

Il materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento deve essere tempestivamente distrutto.

Se le condizioni ambientali lo permettono la distruzione deve avvenire sul posto.

Il materiale destinato alla distruzione in un sito diverso da quello di abbattimento, durante il trasporto, deve essere assicurato in modo tale che lo stesso non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con mezzi chiusi o telonati.

Il sistema di distruzione deve garantire la devitalizzazione dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio vitale esso si trovi.

Qualora sia attuabile deve essere privilegiato il sistema di distruzione mediante biotriturazione in frammenti tali da non consentire la permanenza in vita dell'organismo nocivo; tali frammenti devono essere irrorati con un trattamento a base di nematodi entomopatogeno in alternativa con un trattamento contenente prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego. In ogni caso lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

I Sindaci dei comuni interessati, ai fini della distruzione del materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento nonché dello smaltimento dei rifiuti conseguenti, possono individuare siti idonei ove eseguire le operazioni di distruzione e definire in tali luoghi le modalità di distruzione in accordo con il Servizio Fitosanitario Regionale per quanto attiene le valutazioni di rischio fitosanitario connesse a tali operazioni.

Qualora il materiale vegetale asportato durante le operazioni di abbattimento sia conferito ad una struttura per lo smaltimento dei rifiuti (es. isola ecologica, inceneritore, biotrituratore autorizzato o altro) le modalità di trasporto e distruzione devono essere eseguite in conformità alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e devono assicurare la devitalizzazione dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio vitale esso si trovi. Al termine delle operazioni il proprietario o conduttore deve inviare al Servizio Fitosanitario Regionale copia della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

Nel caso in cui non è possibile effettuare tempestivamente le operazioni di abbattimento o, nelle 24 ore successive non è possibile provvedere alla distruzione della pianta deve essere previsto il posizionamento di una rete antinsetto attorno al fusto della pianta attaccata, in modo tale di aderire al tronco al fine di intercettare insetti adulti che possono sfarfallare dalle piante ospiti.

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale modifica con propri atti le disposizioni del presente allegato in funzione di nuove acquisizioni tecniche volte a ridurre il rischio fitosanitario delle operazioni di abbattimento o in ottemperanza all'emanazione di nuove disposizioni normative.

Misure fitosanitarie alternative all'abbattimento e indicazioni per l'impiego dei prodotti fitosanitari

Nei casi indicati al punto 3 lettera c) del presente allegato, il Servizio Fitosanitario Regionale può prescrivere misure alternative all'abbattimento delle piante infestate, considerate come caso particolare delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), terzo trattino del DM.

E' sempre disposto l'abbattimento delle piante qualora l'infestazione abbia compromesso la loro vitalità, o qualora non manifestino sufficiente capacità vegetativa.

Le misure alternative all'abbattimento devono essere eseguite tempestivamente entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto del Servizio Fitosanitario Regionale che le prescrive, in caso di inadempienza diventa obbligatorio l'abbattimento dei vegetali sensibili indicati nell'atto medesimo. Qualora esistano motivate ragioni che rendono impossibile l'esecuzione delle misure alternative nei tempi previsti, il Servizio Fitosanitario Regionale, su richiesta dell'interessato, può concedere una deroga fino ad un massimo di giorni 15 per l'esecuzione delle stesse.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo che intendono realizzare le misure alternative all'abbattimento devono darne comunicazione scritta al Servizio Fitosanitario Regionale specificando la data di inizio delle operazioni, le quali dovranno essere effettuate tempestivamente alla presenza di un Ispettore Fitosanitario almeno nelle fasi iniziali, la ditta che esegue i lavori, allegando alla comunicazione un piano delle attività.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo che intendono realizzare le misure alternative all'abbattimento si impegnano ad effettuare nel corso dei sei mesi successivi all'inizio delle operazioni gli interventi previsti nel presente allegato con le periodicità indicate ed a tenerne traccia in un registro strutturato secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Detto registro deve essere conservato per almeno 2 anni ed esibito in caso di controlli.

FASE I – POTATURA SFERICA

Le operazioni di potatura delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dalla presenza di *R. ferrugineus* devono avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che l'adulto è in grado di compiere voli fino a 1 Km. In particolare:

- 1) le operazioni devono essere effettuate in assenza di pioggia e di vento;
- 2) le dimensioni del cantiere devono essere tali da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto sia degli spazi occorrenti alle macchine operatrici sia delle dimensioni della pianta da potare;
- 3) deve essere predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della pianta da abbattere con un telone di plastica dello spessore di almeno 0,20 millimetri o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 4) si procede, asportando prima le foglie ad una distanza di circa 50 cm dalla loro inserzione, verificando che queste non siano infestate dall'organismo nocivo;
- 5) successivamente si asportano le parti restanti delle foglie e l'apice vegetativo evitando la caduta libera a terra ed isolando il materiale risultante in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- 6) infine si procede alla rasatura della parte superiore dello stipite, effettuata per dare una forma sferica, in maniera da eliminare la maggior parte di tessuti colpiti e evidenziando le gallerie scavate dall'insetto; il materiale

risultante deve essere posto in sacchi di plastica o altro materiale ritenuto idoneo dal Servizio Fitosanitario Regionale. L'apice vegetativo non deve essere intaccato, altrimenti deve immediatamente essere effettuato l'abbattimento;

7) le parti di vegetale asportate vanno triturate in frammenti tali da non consentire la permanenza in vita dell'organismo nocivo; tali frammenti devono essere irrorati con un trattamento a base di nematodi entomopatogeni o in alternativa con un trattamento contenente prodotti fitosanitari ad attività insetticida autorizzati a questo tipo di impiego. In ogni caso lo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

La triturazione ed il successivo trattamento devono essere eseguiti quando possibile presso il cantiere di potatura; qualora l'operazione avvenga in un sito diverso da quello di potatura, durante il trasporto, il materiale deve essere assicurato in modo tale che lo stesso non venga disperso accidentalmente o volontariamente o per qualsiasi altro scopo per cui il trasporto deve avvenire con mezzi chiusi o telonati;

FASE II – LAVAGGIO E TRATTAMENTO ABBATTENTE

Per la scelta del prodotto da irrorare si devono seguire le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale stabilite sulla base delle registrazioni esistenti al momento delle operazioni, sulla riduzione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente e sulla comprovata efficacia dimostrata dai prodotti nel corso di prove sperimentali eseguite dal Servizio Fitosanitario Regionale o da altri soggetti con i medesimi protocolli sperimentali o pubblicate da altri Enti ufficiali.

Si procede nel modo seguente:

- 1) si effettua un lavaggio, sempre nella stessa porzione di stipite, con circa 50 lt di acqua con una pressione da 3 a 5 bar, per pulire le gallerie e facilitare la successiva penetrazione del prodotto fitosanitario;
- 2) si esegue il trattamento insetticida localizzato consistente nel veicolamento della soluzione nelle gallerie affioranti (utilizzo di prodotti fitosanitari registrati);
- 3) in caso di impiego di nematodi entomopatogeni il volume della sospensione irrorata deve essere molto abbondante e possibilmente si deve eseguire una bagnatura anche dopo 24 ore dal trattamento, inoltre è preferibile operare con temperature non eccessivamente elevate;

FASE III – TRATTAMENTI ESTINTIVI E DI MANTENIMENTO

Per la scelta del prodotto da irrorare si devono seguire le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale stabilite sulla base delle registrazioni esistenti al momento delle operazioni, sulla riduzione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente e sulla comprovata efficacia dimostrata dai prodotti nel corso di prove sperimentali eseguite dal Servizio Fitosanitario Regionale o da altri soggetti con i medesimi protocolli sperimentali o pubblicate da altri Enti ufficiali.

Si procede nel modo seguente:

1. I vegetali sensibili sottoposti alle fasi I e II del presente allegato necessitano di ulteriori interventi fitosanitari volti alla distruzione totale dell'infestazione nonché alla prevenzione da nuovi attacchi dell'organismo nocivo. In particolare su detti vegetali è obbligatorio eseguire tre interventi fitosanitari con prodotti ad attività insetticida per aspersione della chioma dall'alto con la seguente periodicità:

- primo intervento dopo 30 giorni dalle fasi I e II
- secondo intervento dopo 60 giorni dalle fasi I e II
- terzo intervento dopo 180 giorni dalle fasi I e II

Il Servizio Fitosanitario Regionale, nell'atto di prescrizione delle misure può stabilire diverse periodicità in funzione della stagione in cui si eseguono le fasi I e II.

2. I proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vegetali sensibili sottoposti alle misure fitosanitarie alternative all'abbattimento eseguono controlli periodici mensili sullo stato fitosanitario di detti vegetali ed informano tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale di qualunque manifestazione dell'organismo nocivo o altra manifestazione anomala;

3. I proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vegetali sensibili sottoposti alle misure fitosanitarie alternative all'abbattimento, qualora i vegetali medesimi non manifestino attività vegetativa entro 180 giorni dall'esecuzione delle fasi I e II, abbattono detti vegetali secondo le modalità del presente allegato senza che tale misura sia prescritta dal Servizio Fitosanitario Regionale.

PRODOTTI FITOSANITARI E AMBITI DI IMPIEGO

Per la scelta del prodotto da irrorare si devono seguire le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale stabilite sulla base delle registrazioni esistenti al momento delle operazioni, sulla riduzione dell'impatto sull'uomo e sull'ambiente e sulla comprovata efficacia dimostrata dai prodotti nel corso di prove sperimentali eseguite dal Servizio Fitosanitario Regionale o da altri soggetti con i medesimi protocolli sperimentali o pubblicate da altri Enti ufficiali.

Nematodi entomopatogeni: si possono utilizzare in tutti e tre gli ambiti di seguito riportati con valori di temperatura di almeno 10° C ed hanno dimostrato attività biocida sia contro gli adulti sia contro le larve.

Ambito vivaistico: vanno utilizzati prodotti registrati per l'impiego su colture ornamentali e/o con nota per uso nei vivai che agiscono per via sistemica o che possiedono caratteristiche di citotropicità e di preferenza con formulati microincapsulati.

Si precisa che un'oculata strategia complessiva di difesa dagli insetti di un vivaio esercita comunque un effetto accessorio di controllo anche per il *R. ferrugineus*.

Ambito proprietà private (giardini ecc.): vanno utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari classificati PPO cioè Per Pianta Ornamentale secondo le disposizioni vigenti;

La gran parte dei prodotti in commercio hanno uno spettro d'impiego ampio (insetti in genere) e possono quindi essere utilizzati allo scopo.

Ambito aree pubbliche urbane: l'effettuazione di un trattamento antiparassitario in ambito urbano è un'operazione ragionata, che deve tener in particolare considerazione non solo la protezione del verde ornamentale dai parassiti, ma anche la salute umana L'ente pubblico, o il gestore dell'area, che dovrà provvedere all'intervento in ambito urbano, oltre a ricorrere a tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo tutti i fattori di rischio, dovrà espletare l'intervento in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 25/88.

I prodotti fitosanitari da utilizzare dovranno riportare in etichetta l'autorizzazione per aree a verde urbano o dizione equivalente ed essere autorizzati all'impiego contro il punteruolo rosso delle palme.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale propone al Dirigente Regionale competente la modifica delle disposizioni del presente allegato in funzione di nuove acquisizioni tecniche o in ottemperanza all'emanazione di nuove disposizioni normative.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha la facoltà di revocare le misure di abbattimento già prescritte qualora constati che le disposizioni del presente allegato 1d siano state rispettate o siano in fase di realizzazione. A tal fine Servizio Fitosanitario Regionale acquisisce, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni dei proprietari o conduttori a qualunque titolo dei vegetali sensibili sottoposti alle misure fitosanitarie alternative all'abbattimento eseguite prima dell'entrata in vigore del presente atto.